



CITTÀ DI ERCOLANO

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE SERVIZI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO

SUAP – Servizio per il Commercio e la Polizia Amministrativa – Servizi per la promozione delle attività artigianali e della piccola e media impresa – Incubatore d'impresa – Ufficio Europa

CAPITOLATO SPECIALE (C.I.G. ZD1192DFF4)

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il Comune di Ercolano concede, ai sensi dell'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar) all'interno dello stadio comunale "R. Solaro", in Ercolano alla via Doglie, secondo quanto previsto nel presente capitolato.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente atto il soggetto titolare del servizio è definito anche "aggiudicatario" o "ditta aggiudicataria" e il Comune di Ercolano "Ente concedente" o "Amministrazione comunale".

Art. 3 - Amministrazione aggiudicatrice

| | |
|--|--|
| Denominazione Comune di Ercolano | Servizio/Settore/Ufficio responsabile Settore Servizi per le Attività produttive e lo sviluppo economico |
| Indirizzo Via G. Marconi, 39 | C.A.P. 80056 |
| Località/Città/Provincia Ercolano (NA) | Telefono 081.7881451 |
| Telefax 081.7881470 | Posta elettronica (e-mail) alfredo.ibello@comune.ercolano.na.it |
| Indirizzo Internet (URL) www.comune.ercolano.na.it | Posta elettronica certificata (PEC) suap.ercolano@pec.it |

Art. 4 – Caratteristiche del servizio

1. Il servizio di somministrazione si svolgerà attraverso l'utilizzo del locale individuato nell'allegata planimetria.
2. Il locale è dotato di una buvette, di impianto elettrico, idrico e fognario.
3. Trattandosi di concessione di servizio pubblico:
 - a) la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio come precisato nel presente capitolato;
 - b) il concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio, compresa qualsiasi responsabilità derivante dalla stessa;
 - c) tutte le attività dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle vigenti normative e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale;

d) il servizio non può essere interrotto o abbandonato.

Art. 5 – Durata del contratto

1. L'affidamento della concessione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data del verbale di consegna, nel rispetto dei periodi di utilizzo dello stadio di cui al successivo art. 7 comma 2.
2. La concessione è data con diritto di esclusiva, per anni 1 (uno).
3. Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

Art. 6 – Stima puntuale dei ricavi di gestione, aggio e canone mensile per l'utilizzo

1. Il ricavo di gestione è stimato, per l'intera durata della concessione, in **€ 29.508,20 oltre IVA** pari a € 36.000 IVA compresa, valore determinato considerando l'affollamento annuale medio dello stadio che, da dati forniti dal competente Ufficio Sport, risulta essere il seguente: atleti n. 40.000 + spettatori n. 20.000 = 60.000 potenziali utenti complessivi della buvette. Tale affollamento annuale medio è stato moltiplicato per una spesa presuntiva giornaliera *pro capite* di € 0,60 IVA compresa, per un totale pari per l'appunto a € 36.000 IVA compresa.
2. **L'aggio minimo** da corrispondere all'Ente concedente è quantificato in **€ 3.948,00** pari all'13,38% del valore della concessione, come sopra determinato.
3. **Il canone di fitto mensile** è pari a **€ 171,00** (cfr. prot. n. 12942 del 14/03/2016 – Dipartimento Assetto del Territorio del Comune di Ercolano).

Art. 7 – Modalità di erogazione del servizio

1. Il servizio di cui al presente capitolato deve essere erogato in tutti gli orari di apertura dello stadio comunale, nonché per tutte le manifestazioni, ivi comprese quelle a carattere non sportivo, che si terranno in tale impianto.
2. A tal proposito, si precisa che, come da informativa resa dal competente Ufficio Sport, lo stadio è utilizzato mediamente nove mesi all'anno, a partire dalla metà di agosto per gli allenamenti della prima squadra e a seguire tutte le altre squadre. Gli allenamenti sono svolti dal martedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 21,30. Le partite si effettuano nelle giornate di sabato, domenica e lunedì.
3. L'aggiudicatario si impegna a garantire il servizio in occasione di ogni manifestazione sportiva ed extrasportiva. A tale scopo i competenti uffici comunali forniranno mensilmente il piano delle attività.
4. L'orario di apertura dell'esercizio al pubblico dovrà avvenire almeno un'ora prima dell'inizio di ogni attività sportiva o extrasportiva e persistere per tutta la durata dell'evento o dell'allenamento fino alla sua ultimazione.
5. Eventuali variazioni di orario di apertura dell'esercizio andranno concordati con i competenti uffici comunali, in ogni caso in modo tale da non creare difficoltà all'attività dell'impianto.
6. L'aggiudicatario si obbliga a gestire l'esercizio in modo idoneo e corrispondente all'importanza della struttura in gestione e alle prescrizioni dell'Amministrazione; dovrà altresì tenere i locali costantemente in uno stato decoroso e di perfetta pulizia.
7. Il personale dovrà essere idoneo ad assicurare un servizio efficiente e di qualità, dovrà indossare indumenti adatti allo scopo ed essere in possesso delle abilitazioni, anche personali, previste dalle norme vigenti per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 8 – Oneri a carico dell'aggiudicatario

1. I generi alimentari devono essere genuini e della migliore qualità.
2. L'arredamento dei locali, le attrezzature e quant'altro necessario all'esercizio è a totale carico dell'aggiudicatario, come pure tutti i lavori di manutenzione ordinaria per rendere fruibili i locali sotto l'aspetto del decoro, igienico - sanitario e di sicurezza sui luoghi del lavoro, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale. Detti interventi saranno preventivamente comunicati dall'aggiudicatario ai competenti uffici comunali, onde consentire adeguata valutazione riguardo alla natura dell'intervento. La vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica darà motivo senz'altro all'applicazione dell'articolo 17 del presente capitolato, senza pregiudizio delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni.

Art. 9 – Prezzi

1. I prezzi dei generi di consumo dovranno mantenersi nella media dei prezzi praticati dagli analoghi servizi in ambito cittadino.
2. La distinta dei generi e dei prezzi dovrà essere riportata e affissa in apposita tabella nei locali del bar nel modo più facilmente visibile al pubblico.

Art. 10 – Pagamento dell'aggio

1. L'affidatario della concessione si impegna ad effettuare il pagamento del prezzo del contratto in due rate semestrali, con scadenze 15 ottobre 2016 e 15 aprile 2016.
2. Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato, il mancato pagamento del canone comporterà la decadenza della concessione, senza che il concessionario possa eccepire ragioni che ne giustificano l'inadempienza.

Art. 11 – Manutenzioni

1. È vietata qualsiasi opera volta ad alterare lo stato dei luoghi preesistente. L'aggiudicatario dovrà salvaguardare il buono stato di conservazione del locale, assicurando a proprie cure e spese tutto quanto è necessario per la manutenzione e per l'eventuale messa a norma del locale e degli impianti tecnologici. Qualora, durante i lavori di manutenzione, debitamente autorizzati dal competente ufficio, l'aggiudicatario cagionasse danni alla struttura, gli stessi danni saranno a lui addebitati.

Art. 12 – Utenze

1. Tutte le utenze per la fornitura dell'energia elettrica, acqua, gas, telefono, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani saranno a carico dell'aggiudicatario.
2. L'aggiudicatario dovrà periodicamente riversare al Comune gli importi dell'approvvigionamento elettrico, misurato attraverso apposito sottomisuratore.

Art. 13 – Sicurezza

1. L'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predisposizione di tutti i documenti previsti nel decreto stesso.

Art. 14 – Controlli e penali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli, ispezioni e verifiche sulla gestione a mezzo di propri rappresentanti.
2. In caso di ritardo nell'orario di apertura del punto di ristoro la penale è fissata in € 50,00 per ogni ora di ritardo.
3. In caso di mancata apertura per un'intera giornata del punto di ristoro, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, la penale è fissata in € 500,00 per ciascuna giornata.

Art. 15 – Garanzia da prestare

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare, nei modi di legge, una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, di importo pari al 10% del prezzo complessivo della concessione.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio mediante dichiarazione liberatoria dell'Amministrazione.

Art. 16 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

1. Per i dettagli relativi alla procedura di gara, ivi compresi i requisiti di accesso e la documentazione da presentare, si rimanda al bando di gara.
2. L'aggiudicazione sarà disposta a favore della concorrente che avrà offerto il maggior rialzo percentuale rispetto al prezzo a base d'asta e di cui all'articolo 6 del Bando di gara. Non saranno prese in considerazione offerte economiche inferiori al predetto importo, che determineranno quindi l'esclusione dalla procedura di gara.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta.

Art. 17 – Cessione del contratto

1. È vietato subappaltare in tutto o in parte il servizio di cui al presente capitolato ad altra ditta, così come è vietata la cessione, totale o parziale, del contratto pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione.

Art. 18 – Abusi, inadempienze e risoluzione del contratto

1. La decadenza della concessione è disposta di diritto qualora il concessionario cessi di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché qualora venga cancellato dal Registro delle Imprese.
2. L'Ente concedente ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste nel presente capitolato, qualora dovesse verificarsi:
 - a) Mancata costituzione delle garanzie previste nel presente capitolato;
 - b) Gravi violazioni degli obblighi contrattuali a seguito di diffide formali dell'ente concedente, non eliminate dall'aggiudicatario il termine perentorio concesso dall'Amministrazione;
 - c) Mancato pagamento dell'aggio;

- d) Sospensione o mancata esecuzione dei servizi di concessione;
- e) Fallimento dell'aggiudicatario;
- f) Discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione.
- g) Persistente inadempienza nel pagamento delle utenze tale da poter costituire seria minaccia alla regolare esecuzione del servizio;
- h) Violazione delle norme del presente capitolato in materia igienico - sanitaria;
- i) Violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro;
- j) Sopravvenuta inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande;
- k) Inosservanza del divieto di cessione del contratto o di sub affidamento del servizio.

3. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di concedere il servizio a terzi utilizzando, se necessario, il locale e gli impianti a qualunque titolo gestiti dall'aggiudicatario al momento della risoluzione per il periodo necessario a procedere alla nuova concessione del servizio e, comunque, per un tempo non superiore alla durata del contratto originario.

4. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, nonché sulla cauzione definitiva a garanzia della perfetta e regolare esecuzione del servizio e sulle altre garanzie prestate, senza bisogno di diffide o garanzie di sorta salvo comunque il risarcimento per maggiori danni.

Art. 19 – Riservatezza

1. I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D.Lgs. 196/2003.

Art. 20 – Foro competente

1. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti il foro competente è il Tribunale di Napoli.

Art. 21 - Spese

1. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa.

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello